

# SEGNALAZIONE ILLECITI E IRREGOLARITÀ

## 1 Scopo della procedura e campo di applicazione

La presente procedura regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di illeciti, irregolarità o carenze relative alle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 e del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima. Va considerato che le normative anticorruzione, in relazione alle indicazioni dell'ANAC, risultano integrate nel modello organizzativo 231 adottato dall'Ente.

Lo scopo è quello di evitare ed al tempo stesso tutelare il dipendente/collaboratore (segnalante o whistleblower) che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 179/2017. L'obiettivo perseguito è quello di fornire al dipendente/collaboratore gli strumenti affinché il medesimo sia messo nelle condizioni di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto con la società. Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione soltanto a condizione che risultino adeguatamente ed efficacemente dettagliate e circostanziate.

Il presente documento si applica innanzi tutto ai dipendenti di AEMME Linea Distribuzione Srl. In particolare, destinatari delle regole indicate sono dipendenti, intendendosi non solo i dipendenti legati all'Ente da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche i dipendenti con contratto a tempo determinato oppure coloro che hanno in essere un contratto di apprendistato, tirocinio oppure che svolgono uno stage formativo. Restano compresi anche i soggetti somministrati e distaccati. Inoltre, si applica anche soggetti legati da un vincolo di collaborazione (ad esempio collaborazioni coordinate e continuative).

## 2 Riferimenti per le Attività

### Riferimenti per le attività:

- Struttura organizzativa di Aemme Linea Distribuzione Distribuzione.r.l.
- Modello Organizzativo di Aemme Linea Distribuzione S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Codice Etico di Aemme Linea Distribuzione S.r.l.
- Documenti di registrazione delle attività aziendali

### Riferimenti normativi

- Art. 6 del D. Lgs. 231/2001, con i nuovi commi, il 2-bis, il 2-ter e il 2-quater.
- Legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Linee Guida ANAC vigenti;
- UNI ISO 37001:2016- Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- Legge n. 179 del 30 novembre 2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

### 3 Definizioni e Acronimi

<b>Segnalante</b>	Chi è testimone diretto o comunque è venuto a conoscenza, in ragione del proprio rapporto di lavoro, di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo. Per gli enti privati, il riferimento è alle "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso", nonché a "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti" precedentemente menzionati.
<b>Segnalazione</b>	Comunicazione del segnalante avente ad oggetto informazioni "circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte".
<b>Segnalato</b>	Il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione.
<b>Destinatario Segnalazione</b>	Soggetto/i o organo di AEMME Linea Distribuzione Srl, che ha il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni (anche con l'eventuale supporto di altre funzioni dell'organizzazione).
<b>Canali per le segnalazioni</b>	Canali individuati dalla Società quali mezzi, interni o esterni all'organizzazione stessa, con cui veicolare le segnalazioni. La società deve dotarsi di "almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante".

<b>C.d.A.</b>	Consiglio di Amministrazione - Organo Amministrativo
<b>DT</b>	Direttore Tecnico
<b>OdV</b>	Organismo di Vigilanza
<b>RPCT</b>	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza anche Responsabile Anticorruzione

### 4 Protocollo ai sensi del D.Lgs. 231/01 per le attività della procedura

Matrice delle attività \ criteri per le responsabilità:

		Segnalante	Segnalato	OdV	RPCT	C.d.A. OA/DG	Funzioni Aziendali
<b>1</b>	<i>Formulazione della Segnalazione</i>	E					
<b>2</b>	<i>Verifica della fondatezza delle Segnalazioni</i>	S		E\C1	E\C1		S
<b>3</b>	<i>Esito delle Segnalazioni</i>		I	E\C2	E\C2	I	S
<b>4</b>	<i>Tutela del Segnalante</i>	I		E	E		E

E=effettua  
attività

S= supporto  
operativo

C1=controllo  
operativo

C2=controllo di  
secondo livello

I= informato su  
attività

A=autorizzazione  
dell'attività

## 5 Modalità Operative

### 5.1 Caratteristiche e contenuto delle segnalazioni

#### 5.1.1 Oggetto della Segnalazione

**Oggetto della segnalazione** sono le **condotte illecite** di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o collaborazione, ossia a causa o in occasione dello stesso.

Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno dell'Ente o società o comunque relativi ad essa.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela per essere prese in considerazione devono avere ad oggetto esclusivamente **azioni od omissioni che**:

- possono configurare fattispecie di reato;
- possono dar luogo ad illegittimità o illeciti amministrativi;
- possono configurare violazioni al Codice Etico o al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 o ad ogni altro regolamento interno adottato;
- possono arrecare un danno, non solo patrimoniale, alla Società, a terzi o all'intera collettività;
- possono comportare un interesse o un vantaggio a favore della società;
- possono avere riflessi sulla attività, a prescindere dalla rilevanza penale, e pertanto venga in evidenza un mal funzionamento delle attività aziendali.

**Esclusioni:** le segnalazioni oggetto della presente procedura non riguardano rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale.

#### 5.1.2 Formulazione della segnalazione

Il segnalante dovrà riportare nella segnalazione scritta **le seguenti informazioni**:

- descrizione della condotta illecita
- identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo svolto
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi
- qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati
- eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- eventuali ulteriori documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

### 5.2 Trasmissione delle Segnalazioni

**Aemme Linea Distribuzione Srl**, in conformità con le indicazioni espresse dall'ANAC (Linee guida vigenti) ed in ossequio a quanto richiesto dall'art. 6, comma 2 bis, del D.Lgs. 231/2001, prevede diverse modalità di trasmissione delle segnalazioni:

- mediante invio all'indirizzo di **posta elettronica** [odv@aemmelinedistribuzione.it](mailto:odv@aemmelinedistribuzione.it);
- mediante invio all'indirizzo di **posta elettronica** [anticorruzione@aemmelinedistribuzione.it](mailto:anticorruzione@aemmelinedistribuzione.it);
- **a mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata al RPCT o all'ODV**. Per garantire la riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale" rispetto al destinatario;

[Il segnalante (c.d. Whistleblower) qualora voglia segnalare l'illecito utilizzando la forma cartacea è tenuto ad utilizzare il “**Modello per la Segnalazione di Sospette Condotte Illecite e/o Scorrette**” - codificato **GOV06-A1**.]

- **verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al RPCT\OdV e da questi riportata a verbale;**
- **mediante la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi ex L. 190/2012 al seguente indirizzo: <https://ald.whistleblowing.it>**
- **mediante la piattaforma informatica predisposta da ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione) sul sito istituzionale: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F> [con l'avvertenza che ANAC prende in carico segnalazioni esclusivamente concernenti reati e illeciti di stampo corruttivo o contro la pubblica amministrazione in senso lato, ex L. 190/2012, e non anche quelle concernenti tutte le fattispecie di reato previste dal D.lvo 231/2001, quali ad esempio quelli in tema di sicurezza sul lavoro, reati societari o ambientali].**

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso **dall'ODV** oppure dal **RPCT** deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente **all'ODV** od al **RPCT**.

Resta inteso che l'accesso alle su indicate caselle di posta elettronica è vietato e tecnicamente impedito, con idonei accorgimenti tecnici, a qualsiasi soggetto differente dal **RPCT** o **dall'ODV**, incluso l'Amministratore di Sistema. Ogni violazione accertata sarà passibile di sanzione disciplinare, ferme restando eventuali responsabilità di altra natura.

#### **L'OdV oppure RPCT garantisce:**

- la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative);
- che siano indicate le tempistiche di gestione della segnalazione.

Qualora le segnalazioni riguardino **RPCT** e/o un **funzionario** facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie (se istituito), gli interessati possono comunque inviare le stesse direttamente all'ANAC.

#### **5.2.1 Scelta del soggetto a cui indirizzare la segnalazione (tra OdV e RPCT)**

La presente procedura prevede che i soggetti destinatari delle segnalazioni possano essere **alternativamente l'Organismo di Vigilanza** o **Il Responsabile Anticorruzione di Aemme Linea Distribuzione srl** (fatta eccezione per la segnalazione diretta all'ANAC, di cui sopra).

Tale scelta di impostazione è dovuta alla oggettiva difficoltà, per l'eventuale segnalante, legata alla scelta del destinatario in ragione della tipologia di illecito/reato che intenderebbe segnalare e alla distinzione di ruolo e funzione dei due diversi organi di controllo.

Al contempo, contempera l'esigenza di non inibire la volontà del segnalante, manlevandolo da preliminari valutazioni tecniche, che si possono ipotizzare non sempre di sua portata o competenza, nonostante l'attività di formazione e informazione interna ed esterna, promossa dall'ente.

Attesa infatti la funzione di vigilanza analoga, ma non coincidente per ruolo, poteri e ambito di competenza, si è stabilito che i due soggetti (i quali hanno specifiche competenze a tal fine) collaborino costantemente nella gestione delle segnalazioni, al fine di condurne correttamente l'istruzione e l'esito.

Conseguentemente, sempre applicando tutte le garanzie di tutela, **i dati personali del segnalante possono essere trattati da entrambe le figure di controllo anche senza avviso all'interessato** che abbia indirizzato la segnalazione a uno soltanto dei due organismi di controllo, fatto salvo il caso in cui la segnalazione stessa sia a carico di uno di questi.

### 5.3 Verifica della fondatezza delle Segnalazioni

L'OdV oppure RPCT che riceve la segnalazione, ha il compito di effettuare una **valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal whistleblower** nella segnalazione stessa, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

All'atto della **ricezione della segnalazione** da parte dell'ODV o di RPCT, verrà preliminarmente assegnato alla stessa un codice identificativo, in forma progressiva annuale, che sostituisce i dati identificativi del segnalante, a sua tutela, che vengono custoditi dal ricevente la segnalazione con modalità che consentano solo a quest'ultimo di associare la segnalazione all'identità del segnalante (fatto salvo quanto sopra specificato al punto 5.2.1 -scelta del soggetto a cui indirizzare la segnalazione tra OdV e RPCT).

Il ricevente (OdV o RPCT), dopo aver assegnato il codice, valuta il contenuto della segnalazione al fine di comprenderne, anche congiuntamente con l'altro organo di controllo, la rilevanza ai sensi del D.lvo 231/01 o della L. 190/2012 e stabilire la direzione e le modalità dell'istruttoria. Di tali valutazioni preliminari va tenuta traccia documentata, conservata in modo riservato.

Per la **valutazione della segnalazione** è possibile richiedere l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Di tali incontri deve essere tenuta traccia, conservata in modo riservato.

Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione l'OdV oppure il RPCT può avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato. I componenti del gruppo di lavoro hanno l'obbligo di astensione nell'eventualità di ipotetici conflitti di interesse. I componenti del gruppo di lavoro sono soggetti a vincoli di riservatezza e responsabilità connesse all'attività effettuata.

### 5.4 Esito delle Verifiche

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate, **la segnalazione risulti totalmente o parzialmente fondata**, l'OdV oppure il RPCT, considerata la natura e la gravità della violazione ed ai profili di illiceità riscontrati, provvederà a:

- convocare i dipendenti oggetto di segnalazione per svolgere le opportune indagini/colloqui;
- comunicare l'esito dell'accertamento al Dirigente/Responsabile della Struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata;
- informare l'Organo Amministrativo/DG del contenuto della segnalazione per l'adozione di eventuali provvedimenti in merito (salvo nei casi in cui si configuri un conflitto di interesse);
- comunicare l'esito dell'accertamento ai soggetti eventualmente interessati o coinvolti, affinché adottino o pongano in essere tutti gli ulteriori rimedi ed azioni eventualmente necessari a tutela della Società;
- inoltrare la segnalazione alla Corte dei Conti;
- inoltrare la segnalazione all'ANAC;
- inoltrare la segnalazione alla autorità giudiziaria competente.

**Gli accertamenti e le verifiche circa la fondatezza della segnalazione, devono essere avviati nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione e completati nel termine massimo di 90 (novanta) giorni successivi all'avvio dell'istruttoria, salvo motivata proroga disposta dall'ODV o dal Responsabile Anticorruzione per i casi particolarmente complessi.**

**Al segnalante viene comunicato riservatamente un avviso dell'avvio e della chiusura al recapito fornito allo scopo (se indicato nella segnalazione).**

L'OdV oppure RPCT trasmette la segnalazione ai soggetti, così come sopra indicati, priva di tutte quelle informazioni/dati da cui sia possibile desumere l'identità del segnalante. Peraltro, tutti i soggetti che vengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e all'obbligo di non divulgare quanto venuto a loro conoscenza, se non nell'ambito delle indagini giudiziarie.

L'OdV/RPCT evidenzierà, qualora la segnalazione sia trasmessa a soggetti esterni, che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza così come prevede la normativa vigente.

## 5.5 Tutela del segnalante

L'identità del segnalante (**whistleblower**) viene **protetta** sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso che deve essere reso o acquisito in forma scritta.

L'identità del **whistleblower** può essere rivelata ai soggetti responsabili della gestione dell'intero procedimento disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante (in forma scritta);
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione;
- la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

Tutti i **soggetti che ricevono notizia o sono coinvolti nella gestione della segnalazione** sono tenuti a tutelare la **riservatezza dell'identità del segnalante**. Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.

Il **sistema disciplinare** dell'Ente prevede sanzioni a carico degli autori di tali ritorsioni.

Il **segnalante** non può essere sanzionato, demansionato, ricollocato, trasferito, licenziato o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro in conseguenza della presentazione della denuncia. Il dipendente licenziato per effetto della segnalazione di un illecito è reintegrato nel posto di lavoro.

Il dipendente che ritiene di aver subito una **discriminazione** per il fatto di aver segnalato un illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'ODV oppure al Responsabile Anticorruzione al fine di valutarne la fondatezza ed i possibili interventi di azione e/o procedimenti conseguenti. Tale comunicazione può essere inoltrata altresì all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per quanto di competenza, attraverso i canali e le modalità indicate nel sito internet della stessa ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it))

## 5.6 Responsabilità del segnalante

Le tutele sopra descritte non trovano applicazione nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza non definitiva, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Resta ferma la responsabilità (es penale, civile, disciplinare...) a carico del segnalante nel caso in cui la segnalazione configuri un'ipotesi di calunnia e diffamazione ai sensi del codice penale o un fatto illecito ai sensi di Legge.

Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al segnalante (whistleblower) in tutti i casi in cui non rispetti le prescrizioni di cui alla presente procedura (ad es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato, etc.).

## 6 Trattamento e conservazione dei dati

I **dati contenuti nella segnalazione** e, in particolare, i **dati personali dei segnalanti, segnalati** e di altri **soggetti coinvolti-interessati** sono trattati nel **rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali**, secondo quanto descritto nel documento aziendale **“Informativa Privacy per Whistleblowing” (GOV01-A1)**, cui si rinvia, quale parte integrante della presente procedura e reperibile sul sito internet istituzionale nella sezione **“società trasparente”**.

In caso di **archiviazione della istruttoria**, i dati sono conservati per un periodo di tempo di 6 mesi dall'archiviazione (ciò al fine di disporre della documentazione ancora per un lasso di tempo, in caso di necessaria riapertura dell'istruttoria in seguito, ad esempio, a successive integrazioni alla segnalazione).

In caso di **non archiviazione** i dati sono conservati sino alla chiusura delle eventuali attività processuali o disciplinari originate dalla segnalazione e cancellati entro i 6 mesi successivi.

Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

## 7 Informazione e pubblicità

La presente procedura, unitamente al Modello per la Dichiarazione di Presunte Condotte Illecite e/o Scorrette” codificato **GOV01\_-M1** è pubblicata nel sito nella sezione **“Società trasparente/altri contenuti/corruzione”**, così come il link <https://ald.whistleblowing.it> su cui al punto 5.2.

Questa procedura è anche un allegato al Piano Anticorruzione e trasparenza, pertanto, annualmente viene trasmessa ai dipendenti in occasione dell'invio del Piano aggiornato a mezzo e-mail. Con l'occasione, viene inviata anche **una breve comunicazione** con cui viene ricordata:

- la possibilità di effettuare segnalazioni di illeciti e (sinteticamente) la finalità dell'istituto del «whistleblowing»;
- la garanzia di tutela per il segnalante;
- I nominativi e i recapiti dell'OdV e del RPCT in carica;
- Il richiamo alla presente procedura e al link reperibile sul sito aziendale.

Nella propria relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, il RPCT inserisce il dato concernente il numero delle segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento.

## 8 Allegati

- Modello per la Segnalazione di sospette condotte Illecite e/o scorrette - **GOV0\_-M1**.
- Informativa Privacy per Whistleblowing - **GOV0\_-A1**